

Programma regionale di riconversione bieticolo saccarifera
Reg. CE 320/2006 art. 6
Misura 121



**BANDO RISERVATO AD EX BIETICOLTORI CHE HANNO RIDOTTO O
 ABBANDONATO LA PRODUZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**

MISURA 121
Ammodernamento delle aziende agricole

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

| | |
|---|------|
| 1. OBIETTIVO | 6976 |
| 2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA | 6976 |
| 2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA | 6977 |
| 3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO | 6977 |
| 4. INTERVENTI AMMISSIBILI | 6978 |
| 4.1 SPESE GENERALI | 6980 |
| 4.2 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI | 6980 |
| 4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI | 6980 |
| 5. LIMITI E DIVIETI | 6981 |
| 6. TIPOLOGIE DI AIUTO | 6983 |
| 6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO | 6983 |
| A) Contributo in conto capitale | 6983 |
| 6.2 MASSIMALE DI SPESA | 6984 |
| 7. PRIORITA' DI ACCESSO | 6984 |
| 8. PRIORITA' D'INTERVENTO | 6984 |
| 9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO | 6988 |
| 9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA | 6988 |
| 9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA | 6988 |
| 9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA | 6988 |
| 9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE | 6988 |
| 9.5 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa . | 6989 |
| 9.5.1 Errore sanabile o palese | 6991 |

| | |
|---|------|
| 9.5.2 Documentazione incompleta | 6991 |
| 9.5.3 Documentazione integrativa | 6991 |
| 9.6 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000 | 6991 |
| 10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA | 6992 |
| 10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE . | 6992 |
| 10.2 RICHIESTA DI RIESAME | 6993 |
| 11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI | 6993 |
| 12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIA- MENTO | 6993 |
| 13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI | 6994 |
| 13.1 PROROGHE | 6994 |
| 14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA e modifiche di dettaglio | 6994 |
| 14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA | 6994 |
| 14.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10% | 6995 |
| 14.3 Modifiche di dettaglio | 6995 |
| 15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) | 6995 |
| 16. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO | 6996 |
| 17. Allegati alla domanda di pagamento da parte dei beneficiari | 6996 |
| 17.1 Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori | 6996 |
| 18. CONTROLLO IN LOCO | 6997 |
| 19. Riduzione del contributo richiesto nelle domande di pagamento | 6997 |
| 20. FIDEIUSSIONI | 6998 |
| 21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO) | 6998 |
| 22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE | 6998 |
| 23. CONTROLLI EX POST | 6998 |
| 24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO | 6999 |
| 25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI | 7000 |
| 25.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (Rinuncia) | 7000 |
| 25.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI assunti o cambio del beneficiario | 7000 |
| 26. IMPEGNI | 7001 |
| 26.1 Impegni essenziali | 7001 |
| 26.2 Impegni accessori | 7003 |
| 27. RICORSI | 7003 |
| 27.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda | 7003 |
| 27.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo | 7004 |
| 28. RECUPERO E SANZIONI | 7004 |
| 29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI | 7004 |

1. OBIETTIVO

La Misura si pone l'obiettivo di contribuire alla riconversione produttiva delle aziende che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietola da zucchero per effetto della riforma Organizzazione Comune di Mercato bieticolo - saccarifera. La riconversione produttiva deve avvenire nell'ottica di un processo di modernizzazione che consenta un miglioramento della performance economica aziendale, attraverso investimenti materiali e immateriali funzionali all'introduzione di innovazioni e nuove tecnologie, produzioni di qualità, includendo il settore no-food e le colture energetiche, migliorando inoltre gli standard ambientali, la sicurezza sul lavoro, l'igiene e il benessere degli animali.

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- ex bieticoltori intesi come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti(2003-2004-2005).

B. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- costituita da ex bieticoltori intesi come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005).

C. società cooperativa/consortili:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- costituita prevalentemente da ex bieticoltori intesi come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005).

D. impresa associata:

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento
- costituita prevalentemente da ex bieticoltori intesi come imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietole avendo sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola da zucchero con Società produttrici (anche tramite intermediari) che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura degli impianti (2003-2004-2005).

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico - fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalla presente Misura e indicati nel provvedimento di apertura dei termini di presentazione delle domande.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Le imprese e le società di cui al paragrafo 2, al momento della presentazione della domanda devono:

A. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola finalizzato alla riconversione della produzione bieticola, con valutazione di sostenibilità finanziaria positiva che comprenda almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
- le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti;
- un parere preventivo positivo inerente la sostenibilità dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da Istituto Bancario.

Nel caso di impresa agricola associata, per aderire alla Misura, ciascuna delle singole aziende associate deve presentare un Piano aziendale che indichi tale legame e inserisca gli interventi realizzati nel processo di riconversione di ciascuna azienda. Il Piano aziendale presentato dalla singola azienda associanda, deve evidenziare il miglioramento del rendimento globale di ognuna delle aziende;

B. garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti;

- C. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori alla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs 626/94, normativa in materia di fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche ed integrazioni.

La Regione Puglia trasmette alle ASL l'elenco delle domande di contributo, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande;

- D. garantire il lavoro ad almeno 1 Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno. Nel caso di aziende ubicate in zona svantaggiata è sufficiente garantire il lavoro ad 0,5 ULA, purché al termine dell'investimento si arrivi almeno ad 1 ULA.

Le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento devono essere mantenute sino al completo adempimento degli impegni previsti ai paragrafi 27.1 e 27.2 del presente provvedimento;

- E. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal "Piano di Azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero", specificando quali;

- F. essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I soggetti richiedenti che risultino essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alla Regione Puglia;

- G. essere in possesso del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi delle leggi vigenti, della Dichiarazione Inizio attività assentita per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente Misura. Si specifica che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, bisognerà presentare al Responsabile di misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, il permesso di costruire.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

La Misura si attua su tutto il territorio regionale interessato dalla riconversione produttiva. Il sostegno è concesso per investimenti materiali e immateriali (direttamente collegati a quelli materiali) finalizzati al riorientamento produttivo legato o meno a piani di riconversione delle imprese ex saccarifere che migliorino la performance complessiva dell'azienda e rispettino gli standard comunitari relativi all'investimento realizzato. Sono ammessi, soltanto se relativi ai prodotti compresi nell'Allegato I previsto dall'articolo 32 del Trattato dell'Unione Europea, i seguenti interventi:

- A. opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali costruzione, ristrutturazione o risanamento conservativo di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, funzionali alla riconversione produttiva aziendale, ad eccezione degli edifici destinati ad abitazione;
- B. impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, ad esclusione dei nuovi impianti e dei reimpianti di vite e di olivo;
- C. realizzazione e/o ristrutturazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata sia di

- provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
- D.** introduzione di sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO, EMAS ed Eurep Gap 8;
- E.** ristrutturazione degli impianti irrigui e trasformazione della tecnica irrigua finalizzati alla riduzione dei consumi idrici aziendali.
Nel caso di aziende situate in comprensori di bonifica e di riordino irriguo, la domanda di contributo può riguardare:
1. sistemazioni idrauliche delle reti aziendali;
 2. interventi materiali per l'aumento dell'efficienza dei metodi irrigui;
 3. investimenti per l'applicazione del bilancio idrico colturale;
- F.** introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici. Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono essere proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, in prevalenza, da aziende agricole e l'energia prodotta deve essere utilizzata, in prevalenza, nel ciclo produttivo dell'azienda. In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare 1 MW;
- G.** realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore;
- H.** acquisto e/o realizzazione di impianti mobili, semi mobili e fissi per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Sono da intendersi dotazioni fisse anche le dotazioni installate in modo permanente e difficilmente spostabili;
- I.** acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l'ammodernamento del parco macchine; acquisto di nuove macchine e attrezzature esclusivamente per razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale, limitatamente a:
- trattori dotati di sistemi di guida evoluti, atti a garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con integrati applicativi all'interno della cabina e corredati di attrezzature per la fertilizzazione localizzata e differenziata dell'azoto;
 - macchine operatrici, corredate di un ricevitore satellitare che permetta l'impiego nelle operazioni in campo di soluzioni che garantiscano di distribuire i fertilizzanti azotati laddove maggiormente necessario, in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno;
 - macchine specifiche per operazioni colturali perché coerenti con il piano di riconversione aziendale;
- J.** acquisto di dotazioni fisse per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- K.** realizzazione di nuove serre (serre fisse, serre mobili, tunnel e relativi impianti) con caratteristiche innovative dal punto di vista delle tecnologie adottate e finalizzate al risparmio energetico, idrico e alla salvaguardia ambientale;
- L.** adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti;
- M.** acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli interventi ammissibili ai sensi del presente paragrafo;

- N. lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e rendicontati senza presentazione di fatture ma sulla base di prezzi unitari standard, relativi a impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, diverse da vite e di olivo e per la sistemazione dei terreni.

I lavori in economia possono essere ammessi, se chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, per un importo massimo ammissibile di € 40.000;

L'importo dei lavori in economia non deve superare, sul totale delle spese ammissibili ad operazione ultimata, la quota di partecipazione privata a carico del richiedente.

4.1 SPESE GENERALI

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere;
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

- 1. i costi di redazione del Piano aziendale;
- 2. la progettazione degli interventi proposti;
- 3. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- 4. la certificazione dei sistemi di qualità di cui alla lettera D del precedente paragrafo;
- 5. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR.

4.2 DATA D'INIZIO DEGLI INTERVENTI

Sono ammissibili gli investimenti avviati alla realizzazione a partire dall'approvazione del piano d'azione regionale (DGR 1542 del 02.09.2008) secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di Ristrutturazione e dal Programma di Azione Regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero (Reg. CE n. 320/2006).

Le date a cui fare riferimento sono:

Per l'acquisto delle dotazioni e degli impianti la data delle fatture di acquisto.

Per la realizzazione delle opere la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei lavori.

4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- A. Acquisto terreni;
- B. acquisto fabbricati;
- C. sostituzione di impianti arborei specializzati a fine ciclo;

- D. impianto e reimpianto di vigneti ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM);
- E. gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- F. acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali e spese per loro messa a dimora, spese per coltivazioni non permanenti;
- G. realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile;
- H. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate ma funzionanti come nuove;
- I. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente paragrafo 4;
- J. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- K. investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportano un risparmio energetico o la protezione ambientale. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di una azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;
- L. opere e/o investimenti iniziati prima del 02.09.2008.

5. LIMITI E DIVIETI

Il richiedente, esaurite le fonti di finanziamento previste dal presente piano d'azione, può chiedere che gli interventi previsti dalla Misura 121 siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto". Tuttavia gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi di cui ai comparti indicati nella tabella 1, solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati.

Tabella 1

| Comparto | Categoria di interventi ammissibili | Limiti e divieti |
|-------------------|---|---|
| ORTOFRUTTA | <ul style="list-style-type: none"> ○ tutti gli investimenti per i beneficiari non soci di Organizzazioni dei Produttori riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996; ○ per i beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori: nuovi impianti frutticoli; strutture relative a attività di produzione, trasformazione, lavorazione e conservazione; impianti relativi alla trasformazione e conservazione; macchinari generici per attività agricola primaria (es. trattrici, rimorchi, irroratrici); impianti antigrandine e antibrina; impianti fissi per irrigazione e fertirrigazione; serre e strutture fisse per la coltivazione in condizioni protette; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti | <ul style="list-style-type: none"> ⊖ non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nectarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. ○ sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti |

| | | |
|-------------------|--|--|
| CEREALI | <ul style="list-style-type: none"> ○ miglioramento della qualità ○ riconversione varietale, compresa quella biologica ○ protezione dell'ambiente ○ contenimento dei costi di produzione ○ risparmio energetico ○ miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro | <ul style="list-style-type: none"> ○ non deve essere aumentata la capacità produttiva aziendale preesistente. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale |
| ENERGETICO | <ul style="list-style-type: none"> ○ tutti gli investimenti nell'ambito di quelli indicati al paragrafo 4 "Interventi ammissibili" | <ul style="list-style-type: none"> ○ sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 185 "Limiti al campo di applicazione", del decreto legislativo n. 4 del 16 Gennaio 2008 (pubblicato sulla GU n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas. ○ |

6. TIPOLOGIE DI AIUTO

L'aiuto può essere concesso esclusivamente come contributo in conto capitale ed è possibile richiedere una erogazione allo stato di avanzamento del progetto, e un saldo finale.

6.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

A) Contributo in conto capitale

L'ammontare massimo del contributo è il seguente:

- 1) 40% della spesa ammessa, elevato al 50% per le aziende ubicate in zone svantaggiate e/o montane;
- 2) 45% della spesa ammessa, elevato al 55% per le aziende ubicate in zone svantaggiate e/o montane condotte da giovani agricoltori. Per giovani agricoltori si intendono coloro di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti.

Alle domande che saranno ritenute ammissibili e ricomprese in progetti concordati sono applicate le seguenti percentuali di contribuzione:

- il 45% delle spese ammesse elevato al 50% per le aziende ubicate in zone montane o svantaggiate;
- il 50% delle spese ammesse, elevato al 55% per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori. Per giovani agricoltori si intendono coloro di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti.

6.2 MASSIMALE DI SPESA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni, per ogni beneficiario il massimale di spesa ammissibile a contributo varia come di seguito indicato:

- a) per le imprese agricole singole situate in zona montana e/o svantaggiata che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 0,5 ULA con l'obbligo di elevarlo ad almeno 1 ULA a fine investimento, il massimale onnicomprensivo di spesa ammissibile è pari a € 130.000.
Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile onnicomprensivo è pari a € 180.000;
- b) per le imprese agricole singole che garantiscono, al momento della presentazione della domanda, il lavoro ad almeno 1 ULA con l'obbligo di elevarlo ad almeno 2 ULA a fine investimento, il massimale onnicomprensivo di spesa ammissibile è pari a € 250.000.
Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 300.000;
- c) per le imprese agricole associate e per le società cooperative, che garantiscono il lavoro ad almeno 3 ULA al momento della presentazione della domanda con l'obbligo di elevarlo ad almeno 6 ULA a fine investimento, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 500.000. Nel caso in cui l'investimento riguardi anche la trasformazione dei prodotti aziendali, il massimale di spesa ammissibile è pari a € 600.000.

La spesa minima ammissibile per le tipologie di beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e per programma d'investimento è pari a € 20.000.

Per gli investimenti finalizzati soltanto all'introduzione di sistemi di qualità, il massimale di spesa è di € 20.000.

Il numero delle ULA, comprensivo di eventuali decimali, per il calcolo del massimale di spesa ammissibile a contributo, è pari alle ULA aziendali previste a fine investimento. Nel caso della società cooperativa, il numero di ULA è riferito ai soci conferenti e ai salariati della cooperativa stessa.

Il numero delle ULA è definito considerando il valore minore risultante tra le unità fisiche aziendali iscritte all'INPS e le ULA calcolate utilizzando l'apposita tabella di impiego della manodopera.

7. PRIORITA' DI ACCESSO

Alle domande, ritenute ammissibili, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché positivamente.

8. PRIORITA' D'INTERVENTO

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria ed avviene valutando nell'ordine:

- a) le caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale;
- b) il comparto produttivo interessato dagli interventi;
- c) il tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e l'ambito territoriale in cui questo viene realizzato. In particolare è valutata la coerenza degli interventi, con il programma d'azione regionale per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, per le aziende localizzate in zona vulnerabile;
- d) le caratteristiche della società o dell'impresa;
- e) la coerenza con la programmazione regionale, attraverso l'assegnazione di punti aggiuntivi secondo lo schema esposto nelle successive tabelle 2, 3, 4, 5 e 6.

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza all'impresa con la maggiore superficie media a bietola da zucchero dimessa nel triennio 2003-2004-2005 rispetto all'anno 2006 ed in caso di ulteriore parità, viene data precedenza all'impresa con il rappresentante legale più giovane.

Il punteggio massimo attribuibile ad un progetto d'investimento è di 143, ottenuto sommando i punteggi assegnati nell'ambito dei seguenti elementi di priorità:

Tabella 2

| Elementi di priorità | Totale |
|---|---------------|
| Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale | 35 |
| Comparto produttivo interessato dagli interventi | 24 |
| Tipo d'intervento e ambito territoriale del Piano aziendale | 60 |
| Caratteristiche della società o dell'impresa | 24 |
| Totale punti | 143 |

Gli elementi di priorità relativi alle caratteristiche del programma di investimenti devono essere valutati per primi.

Tabella 3

| Codice | Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale | Punteggio max punti 35 |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Proposti da imprese agricole associate così come definite al paragrafo 2, lettera D | 8 |
| 2 non cumulabile con 3 e 4 | Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale | 2 |
| 3 non cumulabile con 2 e 4 | Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale | 2 |
| 4 non cumulabile con 2 e 3 | Introduzione di innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari | 2 |
| 5 | Introduzione di innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale | 4 |
| 6 | Relativi a prodotti di agricoltura Biologica, DOP e IGP (anche in protezione transitoria), VQPRD, IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, purché soggette a disciplinari di produzione controllati | 4 |
| 7 | Introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, e al risparmio energetico, ad esempio interventi di coibentazione, installazione di pompe di calore, così come indicato al paragrafo 4, lettera F | 4 |
| 8 | Miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei consumi idrici, così come indicato al paragrafo 4, lettera E | 4 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| 9 | Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti | 3 |
| 10 | Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, con contestuale realizzazione di impianto per la riduzione dell'azoto | 3 |
| 11 | Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante | 2 |
| 12 | Finalizzati a sviluppare progetti di filiera corta | 1 |
| Totale punteggio massimo | | 35 |

L'istruttoria procede con la valutazione dei punteggi relativi al comparto produttivo interessato dagli interventi. In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 4 si considera soltanto il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 4

| Comparto produttivo interessato dagli interventi | Punteggio base max punti 14 |
|---|------------------------------------|
| Ortofrutta | 14 |
| Cereali | 4 |
| Energetico | 6 |
| Totale punteggio massimo | 24 |

L'istruttoria prosegue con la valutazione dei punteggi relativi al tipo di intervento proposto con il Piano aziendale e all'ambito territoriale.

In caso di interventi attinenti a più comparti produttivi, per l'assegnazione del punteggio di cui alla tabella 5 si considera il comparto cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Qualora il Piano aziendale non riguardi i tipi d'intervento e gli ambiti territoriali considerati in tabella 5 non viene assegnato tale punteggio di priorità.

Tabella 5

| Comparto produttivo | Tipo di intervento per ambito territoriale del Piano aziendale | Punteggio base max punti 60 |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Ortofrutta | Risparmio idrico | 36 |
| | Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 | 24 |
| Cereali | Risparmio idrico | 20 |
| | Risparmio energetico | 20 |
| | Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1974/06 | 20 |
| Totale punteggio massimo | | 60 |

Infine si valutano i punteggi relativi alle caratteristiche soggettive dell'impresa o della società, attribuendo il relativo punteggio come indicato nella seguente tabella:

Tabella 6

| Codice | Caratteristiche dell'impresa o della società | Punteggio |
|------------------------|---|------------------|
| 1 | Condotta da giovani agricoltori | 3 |
| 2 | Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile | 3 |
| 3 | Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in zone montane e/o svantaggiate | 3 |
| 4 non cumulabile con 3 | Con almeno il 50% della superficie agricola in Aree Parco e riserve naturali o Aree Natura 2000 | 3 |
| 5 | Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed EurepGap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939 | 1 |
| 6 | Biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'Organismo di Controllo, escluse le "aziende miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale | 2 |
| 7 | Che applica programmi agroambientali | 1 |
| 8 | Riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del Regolamento (CE) 2200/96 e del decreto legislativo 102/2005, o impresa/società ad essa associata | 1 |
| 9 | Che si impegna a presentare domanda di pagamento del saldo del contributo entro e non oltre 10 mesi dalla pubblicazione dell'ammissione a finanziamento. Tale richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per la regolare definizione dell'importo del saldo | 3 |
| 10 | Ubicata all'interno di un bacino bieticolo in cui è stato sottoscritto un accordo di riconversione industriale | 4 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------|
| 11 | Percentuale della superficie dismessa a barbabietola rispetto alla superficie totale aziendale | Fino a 3 punti* |
| Totale Punteggio massimo | | 24 |

(*) calcolati proporzionalmente alla percentuale media di dismissione nel triennio 2003/2004/2005 ante riforma raffrontata alla superficie a bietola investita nel 2006.

< 33% 1 punto

33%- 66% 2 punti

>66% 3 punti

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

9.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BURP ad entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante). In caso di coincidenza del termine di scadenza con un giorno festivo, il termine medesimo è spostato al primo giorno feriale utile.

9.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, per via telematica e cartacea, alla Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Alimentazione – Ufficio Associazionismo e Alimentazione – Responsabile di Misura, , per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, P.O. n. 17, Lungomare N. Sauro 45, 70121 Bari.

9.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere indirizzata alla Regione Puglia e presentata, dai soggetti abilitati, esclusivamente tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). Eventuali domande trasmesse utilizzando esclusivamente il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

La domanda di aiuto è presentata entro i termini stabiliti nel bando, per ciascuna misura. Se la data di scadenza dei termini ricade di sabato o nei giorni festivi, questa viene posposta al primo giorno lavorativo successivo.

Il C.A.A., i liberi professionisti abilitati e la Regione Puglia hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

Le domande di aiuto sono presentate per il tramite dei C.A.A. o dei liberi professionisti abilitati.

I C.A.A. sono già abilitati ad operare nel portale SIAN.

I liberi professionisti, qualora lo ritengano, possono chiedere al responsabile regionale delle utenze SIAN, l'accreditamento su detto portale.

Ottenuto l'accreditamento, i liberi professionisti così abilitati, compilano a sistema SIAN le deleghe ottenute dai singoli beneficiari richiedenti l'aiuto. Tali deleghe sono, dal Responsabile della misura, per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, collegate informaticamente al professionista abilitato che da quel momento può compilare la domanda di aiuto.

L'attivazione della delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori.

La domanda è strutturata per ambito regionale. Essa deve essere presentata alla Regione nella quale risulta la produzione di barbabietola da zucchero per il triennio considerato.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione. Le domande sono presentate alla Regione Puglia per il tramite di liberi professionisti abilitati a tale funzione o per il tramite dei C.A.A..

La presentazione informatica avviene accedendo al portale www.sian.it attraverso le seguenti funzioni:

- selezionare e compilare il modello di domanda per la Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole.
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale e con la scheda generale della misura predisposta dalla Regione Puglia;
- compilare on line anche la scheda della Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole in cui riportare:
 - gli investimenti previsti. Sono ammesse non più di due liquidazioni per ogni programma di investimento: stato di avanzamento dei lavori e saldo;
 - un'autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti;
 - gli impegni assunti per la realizzazione del programma di investimento.

Il portale SIAN rilascia al richiedente stampa del modello di domanda compilato con la data di presentazione, che coincide con l'avvio del procedimento e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Regione Puglia. A fine compilazione:

- stampare la domanda e firmarla in originale;
- far pervenire alla Regione Puglia la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di calendario dall'invio elettronico della domanda tramite portale SIAN.
- La data di riferimento è certificata dal timbro del Protocollo se la domanda è presentata a mano, dal timbro postale della data d'invio se inviata tramite posta.

9.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla documentazione amministrativa specificata nel precedente paragrafo 9.3, per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
- b. Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che comprenda un parere preventivo positivo relativo alla sostenibilità finanziaria dell'investimento, espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario.

Le informazioni desunte dal piano aziendale concorrono all'attribuzione del punteggio di priorità per il programma di investimenti presentato.

Dall'impegno a presentare il suddetto parere sono derogati coloro che hanno realizzato l'investimento antecedentemente la presentazione della domanda di finanziamento e comunque a partire dal 02.09.2008.

- c. Progetto e computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere previste a firma di tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto. Per gli interventi riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel vigente prezzario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata – Settore Infrastrutture di Bari
- d. copia del permesso di costruire o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti leggi, della Denuncia di Inizio Attività (DIA) assentita per le opere per le opere connesse con il programma di investimento. Tale documentazione può essere fornita entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di finanziamento, al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006.
- e. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
- f. parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree;
- g. tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni, ossia macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del vigente prezzario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente.
Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato sulle motivazioni della scelta.
Da quest'ultimo adempimento sono dispensati i richiedenti che hanno acquistato le attrezzature oggetto del finanziamento precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto stessa.
Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
Dall'adempimento di presentazione dei tre preventivi sono dispensati tutti coloro che hanno acquistato macchinari o attrezzature prima della presentazione della domanda di finanziamento e comunque dopo il 02.09.2008.
- h. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista, parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
 - rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera C;
- i. elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

9.5 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

9.5.1 Errore sanabile o palese

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dal Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, possono essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **15 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

In questi casi la Regione Puglia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente o prosegue il procedimento solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento per cui l'aiuto è richiesto.

9.5.2 Documentazione incompleta

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, indicata al precedente paragrafo 9.4, la Regione pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

9.5.3 Documentazione integrativa

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

9.6 PARERI DI COMPATIBILITÀ DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti natura 2000 esprimono il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di

progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 15.1.

Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:

- sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;
- sull'area protetta.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati: il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 prosegue l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura dell'istruttoria.

10. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda è affidata, dal Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, a funzionario regionale e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- la verifica della validità tecnica del Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto. Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, per gli interventi riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel vigente prezzario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata – Settore Infrastrutture di Bari
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIAN e della scheda di Misura, anche attraverso specifici documenti prodotti dall'impresa su richiesta del funzionario istruttore che ha in carico l'istruttoria. La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria e nazionale;
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia macchine ed attrezzature;
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nei precedenti paragrafi 7, 8, 8.1 e 8.2;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE

Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.2.

10.2 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI

Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, sulla base della data di presentazione delle domande e dell'esito dell'istruttoria a SIAN, predispone le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente. Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, inoltre, trasmette per il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili al Dirigente Responsabile del Servizio Alimentazione.

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo.

12. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

IL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE indica per ogni singola domanda:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo per le domande ammesse a finanziamento;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate;
- il contributo concesso per le domande ammesse a finanziamento;
- il contributo concedibile per le domande istruite positivamente ma non finanziate.

Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 comunica all'Organismo Pagatore AGEA l'ammissione a finanziamento delle domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURP e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Puglia (<http://www.regione.puglia.it>).

13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi (costruzione, acquisti e forniture) devono essere realizzati entro e non oltre il 30.09.2010.

13.1 PROROGHE

La Regione, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di due mesi. La proroga non può essere richiesta per interventi relativi all'acquisto di:

- impianti mobili, semi mobili e fissi di cui al precedente paragrafo 4, lettera I),
- nuove macchine e attrezzature di cui al precedente paragrafo 4, lettera J),
- nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche di cui al precedente paragrafo 4, lettera N).

Il termine inderogabile di fine lavori è fissato **al 30 Settembre 2010**.

14. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

14.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;
- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei.

Per lotto funzionale omogeneo si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, si assume il

rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

14.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo - e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/06.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte del Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, la variante si intende accolta.

14.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Durante la realizzazione di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 con le modalità sopra descritte.

15. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

Il beneficiario può presentare all'AGEA una sola "**domanda di pagamento**" per lavori parzialmente eseguiti. Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve allegare alla domanda:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR AGEA, come precisato al successivo paragrafo 23, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR AGEA, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato del 10%, nel caso in cui il SAL sia superiore al 60% dell'importo dell'investimento globale ammesso;
- computo metrico sottoscritto da tecnico abilitato.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Non è prevista la possibilità di richiedere lo stato di avanzamento lavori per interventi relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature innovative e dotazioni fisse di cui al precedente paragrafo 4, lettera J, la cui installazione non sia soggetta al rilascio di concessione edilizia.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Per ottenere il SAL la spesa già sostenuta deve essere compresa tra un minimo del 30% e un massimo del 90% dell'importo dell'investimento globale ammesso.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 propone ad OPR AGEA la liquidazione del SAL.

16. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario deve presentare una apposita “**domanda di pagamento**” all’Organismo pagatore Regionale AGEA, ed al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso contrario il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006l chiede al beneficiario di presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

17. ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DA PARTE DEI BENEFICIARI

- Dichiarazione del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, computo metrico analitico consuntivo per la parte quantitativa, ecc., al netto di eventuali sconti;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 18;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori.

17.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua una visita “in situ”, ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 18.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Regione propone all'OPR AGEA la liquidazione del saldo.

18. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco viene effettuato su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR AGEA sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale dello stesso OPR.

Il controllo in loco viene eseguito dalla Regione prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui ai precedenti paragrafi 18.2 e 18.3 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Regione.

19. RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Dopo l'eventuale erogazione del SAL, la liquidazione finale del contributo avviene tramite la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 controllando le domande di pagamento determina:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata; nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dal precedente paragrafo 6.1, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile;
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dal funzionario istruttore (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (δC).

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se δC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di € 10.000.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di € 9.000.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\delta C = 100 (10.000 - 9.000) / 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = 9.000 - (10.000 - 9.000) = € 8.000$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

20. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione di SAL superiore al 60% o di saldo ai beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione;
- erogazione di SAL superiore al 60% o saldi ai beneficiari che non abbiano ancora raggiunto alcuni requisiti;
- erogazione del contributo in assenza di possesso della quota latte necessaria a garantire la produzione, solo in caso di aumento della capacità produttiva;
- erogazione del saldo in caso di giovani agricoltori che devono ancora soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 3, lettera B.

In questi casi o in casistiche non espressamente previste e valutate volta per volta dall'OPR AGEA, la polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR AGEA. Al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario deve essere inviata una comunicazione di svincolo della polizza, previo nulla osta da parte del Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006.

L'importo della fideiussione è pari al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR AGEA, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali che comunque non devono superare il 10% della spesa ammessa a finanziamento.

21. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO)

In seguito agli esiti dei controlli amministrativi e tecnici previsti dai paragrafi 21 e 22, il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del funzionario istruttore, comunica al beneficiario l'importo del contributo da erogare oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione, può presentare al il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 memorie scritte al fine del riesame della comunicazione e della ridefinizione del relativo importo, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, la comunicazione assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

22. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

Il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, dopo aver definito l'importo erogabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione che devono pervenire all'OPR AGEA.

23. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo “ex post” il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, dispone di effettuare i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le domande di contributo per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono **effettuati entro il termine dell'anno di estrazione del campione**.

I controlli ex post si basano su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività come individuato dall'OPR AGEA, che corrisponda almeno all'1% dei beneficiari.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

24. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difficoltà e/o inadempienze) accertate da:
 - Regione, o altri soggetti convenzionati con OPR AGEA, come ad esempio il Corpo Forestale dello Stato (CFS), nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
 - Guardia di Finanza e altri organi di polizia giudiziaria nell'ambito delle proprie attività ispettive;
2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

Quando il riesame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, ad esempio Regione e CFS, e si renda

necessaria l'attività di Commissioni collegiali, tale verifica deve essere compiuta **entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni**.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza, oppure
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Nel **caso di rinuncia da parte del beneficiario**, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede:

- che nessuna comunicazione debba essere fatta all'interessato, se la rinuncia precede l'erogazione del pagamento. La rinuncia da parte del beneficiario viene acquisita nel fascicolo di domanda;
- che debba essere inviato all'interessato il provvedimento di decadenza totale, se la rinuncia è presentata dopo il pagamento. In questo caso non è necessario inviare la comunicazione con raccomandata AR e il provvedimento assume carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il provvedimento di decadenza generato, dal sistema, contiene i seguenti elementi:

- a. motivazioni del provvedimento;
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;
- c. quantificazione degli eventuali interessi giornalieri dovuti. Il calcolo degli interessi sarà effettuato per ogni giorno a partire dalla data di ricevimento del provvedimento e fino alla data di recupero delle somme;
- d. modalità di recupero delle somme, secondo quanto indicato dall' OPR AGEA;
- e. procedure per la presentazione del ricorso.

La pronuncia della decadenza dal contributo, è competenza della Regione Puglia.

25. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

25.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore.

La rinuncia totale deve essere presentata a SIAN tramite una apposita domanda. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006l.

25.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura **può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo**, deve essere effettuato

attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario **non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.**

Il beneficiario è tenuto a notificare al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 le variazioni intervenute **entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.**

26. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle.

26.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in situ";
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio;
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni;
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dal Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 entro e non oltre il termine fissato dalla stessa. La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza;
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;
9. comunicare al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della

- relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
 11. raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, entro i cinque anni successivi alla data di adozione della decisione individuale di concedere il contributo, ossia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio, fatta salva l'eventuale riconoscimento di cause di forza maggiore;
 12. mantenere la destinazione agricola degli investimenti finanziati per 5 anni. Nel caso di opere, nei primi 5 anni, deve essere mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
 13. per i giovani agricoltori raggiungere i requisiti di capacità professionale e di rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione o esistenti, di cui al paragrafo 3, lettere A e D, entro 3 anni a decorrere dall'insediamento;
 14. garantire il lavoro ad almeno una ULA al termine dell'investimento, per le aziende situate in zone svantaggiate che al momento della presentazione della domanda possiedono tra 0,5 ed 1 ULA;
 15. mantenere le ULA raggiunte a conclusione del programma di investimento sino al completo adempimento degli impegni previsti dal presente paragrafo e del successivo;
 16. realizzare un investimento la cui spesa ammissibile abbia un valore minimo pari a € 20.000;
 17. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, indicato al paragrafo 6.2, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza, nei tempi previsti e concessi, massimo entro il 30.09.2010 compresi eventuali 2 mesi di proroga autorizzata;
Nel caso di programmi di investimento inerenti al solo acquisto di macchine e attrezzature innovative e di dotazioni fisse aziendali ed interaziendali di cui al precedente paragrafo 4, lettera I, fermo restando il valore minimo di spesa ammissibile di € 20.000 per le imprese agricole, i tempi di esecuzione degli acquisti previsti sono pari al massimo a 12 mesi e non può essere autorizzata alcuna proroga;
 18. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006;
 19. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 18.1, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito del il Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006, come stabilito al paragrafo 18;
 20. concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
 21. apportare al programma di investimenti soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3.

26.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di premio entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata.
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo 21.1, punto 12;
2. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento. In questo caso la decadenza parziale dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
3. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori di cui al paragrafo 3, lettera C, per aspetti diversi da quelli elencati al paragrafo 27.1 punto 18. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006;
4. garantire il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione⁵ ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante, come indicato alla precedente tabella 3, codice 11;
5. Presentare al Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 la richiesta di liquidazione del saldo del contributo, allegando tutta la documentazione necessaria entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa dal medesimo Responsabile, come indicato al precedente paragrafo 18;
6. utilizzare e mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti di cui al paragrafo 4, lettera J, per cinque anni, a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

27. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR AGEA, dal Responsabile della misura per il Programma Regionale di cui al Reg. CE 320/2006 e dalla Regione Puglia, è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

27.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico alla Regione Puglia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi:
 - di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente;
 - non oltre i 90 giorni, allorché la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente;

2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
 - entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
 - non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.;
3. ricorso al Capo dello Stato **entro 120 giorni** dal ricevimento della comunicazione.

27.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

1. ricorso gerarchico alla Regione Puglia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

28. RECUPERO E SANZIONI

L'applicazione dei recuperi e di eventuali sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati negli articoli 26 e 27 del Reg. CE n. 968/06.

In particolare se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti nel programma di ristrutturazione nazionale:

- l'aiuto erogato e recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore, con le modalità previste dall'art. 26 del Reg. CE 968/2006;
- il beneficiario deve pagare una penale pari al 10% dell'importo che è tenuto a rimborsare a norma dell'art. 26 del Reg. CE 968/2006. Tuttavia questa sanzione non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l'inadempienza nella relazione presentata a corredo della domanda di pagamento, dimostra con prove sufficienti che l'inadempienza è dovuta a forza maggiore. Se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30% dell'importo da rimborsare ai sensi dell'art. 26 del Reg. CE 968/2006(art. 27 del Reg. CE 968/2006)

29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).